



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **265** del 17/11/2017

« Disposizione ed esecuzione delle misure fitosanitarie ».



RELAZIONE

Schema disegno di legge << Disposizione ed esecuzione delle misure fitosanitarie >>.

*Xylella fastidiosa* è un temibile batterio che infetta numerosi vegetali ed è riportato nell'allegato I, parte A, sezione I, lettera b), della direttiva 2000/29 (CE), tra gli organismi nocivi la cui introduzione e diffusione deve essere vietata in tutti gli Stati membri.

Per tale ragione è necessario adottare le misure fitosanitarie di lotta obbligatoria per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*, ai sensi della stessa Direttiva 29/2000/CE, del d.lgs. 214/2005 che recepisce la predetta direttiva europea e della Decisione (UE)2015/789 s.m.i. del 18 maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

La Decisione (UE)2015/789 s.m.i. è stata recepita dallo Stato italiano con il Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 7 dicembre 2016, mentre la Regione Puglia ne ha data attuazione sul proprio territorio attraverso le leggi regionali 4/2017 e 37/2017.

Le misure fitosanitarie per contrastare la diffusione del batterio, previste dalla normativa, dispongono diversi interventi rivolti sia a contenere la popolazione del vettore, affinché non trasmetta il contagio, che ad eliminare le piante infette, in quanto fonti di inoculo e di acquisizione del contagio da parte del vettore, nonché di distruzione in loco del materiale vegetale provvisto di foglie.

Peraltro, in attuazione della Decisione (UE)789/2015 e s.m.i. e della l. r. 4/2017 e s.m.i., in area delimitata come "zona cuscinetto", oltre alle piante infette, devono essere estirpare tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri dalla pianta accertata infetta, per cui, capita spesso di dover intervenire non solo su aree a colture agrarie, ma anche su aree limitrofe destinate a bosco, a macchia mediterranea, ad incolto, nonché ricadenti in zone urbane, ecc. ecc.

Diverse piante ospiti del batterio *Xylella fastidiosa* accertate infette ricadono in aree sottoposte a vincoli di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, forestale, ecc. Tali vincoli impongono una procedura, per il rilascio delle rispettive autorizzazioni, molto articolata, a seconda del soggetto eventualmente delegato alla gestione, nonostante non sussista l'eventualità di poterla negare.

Ad oggi, nonostante la normativa della profilassi internazionale, a cui appartengono le misure fitosanitarie, rientri in un ambito normativo ed operativo prevalente, la Regione Puglia non è posta nelle condizioni di rispettare le disposizioni in materia di lotta obbligatoria agli organismi da quarantena, sia per ragioni di natura generale che per questioni specifiche nelle aree soggette a vincoli. Infatti, i tempi previsti per il rilascio dei pareri/nullaosta relativi ai vincoli, risultano lunghi e laboriosi, per la complessità delle procedure esistenti e per i numerosi uffici amministrativamente coinvolti. Pertanto, anche al fine di evitare l'aggravarsi della situazione relativa alla procedura d'infrazione in corso, irrogata dall'Unione europea allo Stato italiano, si pone la necessità di adottare una norma regionale che consenta al Servizio fitosanitario della Regione Puglia di disporre tempestivamente l'esecuzione di tutte le misure fitosanitarie necessarie ad adempiere alle norme di lotta obbligatoria agli organismi di quarantena, in deroga alla normativa di carattere generale ed in particolare a quella che prevede il rilascio di pareri/nullaosta, o autorizzazioni di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica, forestale, ecc.

Per quanto premesso è stato predisposto un apposito articolo unico di legge, come di seguito indicato:

Al presente s.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L. R. 16 novembre 2001, n. 28, né tantomeno nella fattispecie di cui all'art. 38 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.

73



CIFRA : OSF/SDL / 2017 / 00023 3.

"Disposizione ed esecuzione delle misure fitosanitarie

Art. 1

1. Le misure fitosanitarie obbligatorie afferiscono alla materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione, come disposto dall'art. 1 del d.lgs. 214/2005 s.m.i. e sono attuate in deroga alle norme regionali generali e ad ogni norma che impone vincoli forestali, ambientali, idrogeologici, paesaggistici, ecc. di competenza della Regione Puglia.
2. Le misure fitosanitarie obbligatorie sono disposte dal Servizio fitosanitario regionale e sono eseguite immediatamente dai proprietari/conduttori o titolari della gestione del bene, a qualunque titolo, di terreni agricoli, di aree boschive, di aree a macchia mediterranea, di aree a parco, di aree a pascolo e di qualsiasi area anche non agricola.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*